



# *Ministero della Salute*

## **IL MINISTRO DELLA SALUTE**

### **DI CONCERTO CON**

### **IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alla normativa in materia di sanità animale e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il regolamento delegato della Commissione n. 2020/687 del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, di istituzione dell'Unità centrale di crisi (U.C.C.) presso il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022 n. 29, recante "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)" che, tra l'altro, all'articolo 2, comma 1, dispone che: "*Al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e valutare l'efficacia delle misure adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, è nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa) e di concorso alla relativa attuazione*";

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l'articolo 29, comma 1, lettera b-bis, che all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, dopo il comma 9, inserisce i seguenti commi: "*«9-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari,*

*cui sono conferiti i seguenti compiti specifici: a) l'attività di coordinamento di cui al comma 2, lettera a); b) l'attività di verifica di cui al comma 2, lettera f); c) l'attività di confronto e di concertazione con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale abbattuti, previa verifica dell'idoneità al consumo alimentare. 9-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, i sub-commissari possono avvalersi del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui al comma 4 nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si applicano, altresì, le disposizioni dei commi 7 e 8»;*

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'agricoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale” che all'articolo 6, comma 3, introduce modificazioni al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 3, lettera a) n. 3, del predetto decreto-legge n. 63 del 2024 che, all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, dopo il comma 9-ter, inserisce il comma 9-quater, ai sensi del quale per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6 dell'articolo 2;

VISTO l'articolo 6, comma 3, lettera b) del predetto decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, che, dopo l'articolo 2 del citato decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 introduce l'articolo 2-bis che, al comma 8, tra l'altro, dispone: “*Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definite le competenze funzionali dei sub-commissari di cui all'articolo 2, comma 9-bis, anche rispetto all'attuazione della pianificazione commissariale*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2024 con il quale è stato conferito, fino al 27 marzo 2025, al dott. Giovanni Filippini, l'incarico di Commissario straordinario alla Peste suina africana, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 9 del 2022;

VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 31 gennaio 2025, n. 19, concernente la nomina dei dottori Mario Chiari, Cosimo Paladini e del Generale Daniel Melis di sub-commissari alla peste suina africana, ai sensi del citato articolo 2, comma 9-bis del decreto-legge n. 9 del 2022;

VISTA l'ordinanza del Commissario alla peste suina africana 24 agosto 2023, n. 5, recante “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2023, n. 203, la cui efficacia, con ordinanza 19 febbraio 2024, è stata prorogata fino al 31 marzo 2025;

RITENUTO di procedere alla individuazione delle competenze funzionali da attribuire a ciascuno dei tre sub-commissari, anche rispetto all'attuazione della pianificazione commissariale, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 8, del decreto-legge n. 9 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29;

## DECRETA:

### Art. 1

#### (Compiti dei sub-commissari)

1. In attuazione del comma 8 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, a ciascuno dei subcommissari di cui all'articolo 1, comma 1, sono attribuite le seguenti competenze funzionali, di cui all'articolo 2, comma 9-bis del medesimo decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9:

- a) il Generale Daniel Melis coordina i Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti e, ove presenti, i Gruppi Operativi Territoriali (GOT) per lo svolgimento, all'interno della Zona di controllo dell'espansione virale (Zona CEV), istituita ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza commissariale n. 5/2024, delle attività di ricerca rinforzata delle carcasse al fine di monitorare lo stato di avanzamento del fronte epidemico rispetto alle barriere autostradali e delle attività di depopolamento dei cinghiali per la costituzione di una "zona bianca", in combinazione con altre misure, inoltre cura le attività di confronto e di concertazione con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale abbattuti, previa verifica dell'idoneità al consumo alimentare;
- b) il dott. Cosimo Paladini verifica e coordina i Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per l'attuazione delle misure di gestione e controllo previste nelle zone soggette a restrizione con particolare riferimento alla verifica della regolarità delle procedure di abbattimento, di distruzione e di smaltimento delle carcasse degli animali provenienti da focolaio di PSA, nonché delle procedure di disinfezione, di rimozione e di smaltimento delle carcasse di cinghiali svolte sotto il controllo della ASL competente;
- c) il dott. Mario Chiari cura l'attività di confronto e di concertazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il contenimento della circolazione virale attraverso il potenziamento delle barriere autostradali esistenti, attuato dalle società concessionarie autostradali e, se del caso, dagli Enti proprietari delle strade, tramite la chiusura o la gestione dei punti di passaggio naturali o artificiali eventualmente presenti sopra e sotto il solido autostradale, la relativa manutenzione, nonché la costruzione di ulteriori barriere fisiche. Inoltre cura gli aspetti relativi alle rendicontazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori di cui sopra. Coordina altresì le attività dei Servizi veterinari delle aziende sanitarie territorialmente competenti, finalizzate alla verifica delle misure previste in tema di biosicurezza in allevamento ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza commissariale n. 5/2024, anche tramite eventuali task force istituite dal Commissario Straordinario alla PSA;

2. Per l'esercizio dei compiti di cui ai commi precedenti, i subcommissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29.

### Art. 2

#### (Organi di supporto all'attività dei sub-commissari)

1. I sub-commissari svolgono le attività affidate avvalendosi, ove presenti, dei Gruppi Operativi Territoriali (GOT) indicati all'articolo 15 dell'ordinanza n. 5/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana, previa condivisione con il Commissario straordinario delle priorità proposte.
2. Per l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2 i sub-commissari possono avvalersi del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni indicate al comma 5 dell'articolo medesimo.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2022, il Commissario straordinario può avvalersi, per l'esercizio dei suoi compiti, del supporto operativo e logistico delle Forze armate, raccordandosi con i rispettivi Comandi mediante il sub-commissario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente decreto.
4. Le Amministrazioni di provenienza dei sub-commissari autorizzano lo svolgimento delle attività connesse alla nomina anche durante l'orario di lavoro contrattuale da dipendente.

### Art. 3

#### (Attività di coordinamento del Commissario straordinario)

1. Il Commissario straordinario per la Peste suina africana coordina le attività svolte dai sub-commissari nell'esercizio dei compiti loro affidati, per garantire l'unitarietà dell'azione amministrativa nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, ed, in particolare le relazioni con istituzioni pubbliche e private, enti o associazioni di categoria di rilevanza nazionale e/o internazionale, in raccordo con le amministrazioni dello Stato e i rapporti con le cariche politiche di livello sovraregionale.
2. I sub-commissari relazionano con cadenza mensile al Commissario sull'andamento delle attività svolte. Il Commissario straordinario può richiedere in qualsiasi momento informazioni ai sub-commissari sullo stato di attuazione dei compiti affidati.
3. I sub-commissari, in considerazione di esigenze specifiche che lo richiedano, prestano supporto e/o consulenza al Commissario, anche al fine di consentire allo stesso di predisporre la relazione ai Ministri competenti di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2023. Inoltre, i sub-commissari coadiuvano il Commissario straordinario:
  - a) nella verifica e monitoraggio del quadro delle risorse e della coerenza con le attività in atto, predisponendo le necessarie relazioni periodiche;
  - b) nello sviluppo dei quadri economici necessari, ai fini della predisposizione delle attività previste dal citato articolo 29, comma 2, coordinandosi con gli enti e con le autorità locali competenti in coerenza con le linee di indirizzo stabilite dal citato decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9;
  - c) nella quantificazione delle risorse necessarie per l'attuazione della promozione della filiera;
  - d) nella predisposizione, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorità territoriali, del piano per la gestione, anche attraverso il ricorso a ditte specializzate.

4. Per l'assolvimento delle proprie funzioni e per specifiche esigenze di carattere tecnico-specialistico, adeguatamente rappresentate e approvate dal Commissario straordinario, i sub-commissari possono avvalersi delle convenzioni stipulate dal Commissario straordinario.

Art. 4

(Disposizioni finali)

1. L'attività dei sub-commissari, salvo preventiva autorizzazione del Commissario straordinario, non deve comportare oneri a valere sulle risorse allo stesso assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.*

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE  
FORESTE